



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli

Presidente

dott.ssa Simona Boiardi

giudice relatore

dott. Niccolò Stanzani Maserati

giudice

nel procedimento 1-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata familiare del patrimonio di Insolvia Andra e Lugli Anna, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Michela Del Rio, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 1-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata familiare dei propri beni proposto ai sensi degli articoli 66 e 268 ccii dal sig. Insolvia Andrea (cf: NSLNDR75D15H223N), nato a Reggio Emilia, il 15.04.1975 ed ivi residente via Emilia San Pietro, 63 e dalla sig.ra Lugli Anna (cf: LGLNNA40T56B819C) nata a Carpi (MO) il 16.12.1940, residente in Reggio Emilia, via San Domenico 1, presentato con l'assistenza dell'Avv. Morena Camuncoli del Foro di Reggio Emilia;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia



del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

lette le successive integrazioni alla relazione depositate dai ricorrenti e dall'Occ;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuto, infatti, che è decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese della società Edil Posa snc di Carobbi Lauro & C (avvenuta il 7 aprile 2023);

ritenuto che ricorrono i requisiti di cui all'art. 66 co. 1 in quanto il sovraindebitamento ha origine comune poiché deriva, quasi prevalentemente, da obbligazioni assunte per l'esercizio delle attività imprenditoriali svolte dal sig. Insolita, per le quali la sig.ra Lugli ha prestato garanzie;

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano:

- a carico del sig. Insolita debiti per euro 307.092,73;
- a carico della sig.ra Lugli debiti per euro 120.285,72;

rilevato che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato dalla Croce Rossa di Novellara e percepisce uno stipendio medio pari ad € 1.458,00 mentre la sig.ra Lugli percepisce pensione di € 1.392,77 su cui gravano due pignoramenti da parte di Agenzia delle Entrate e TTI Italia oltre ad una rendita Inail di euro 638,00 mensili per un'entrata mensile complessiva pari ad € 2.076,64;

rilevato che i ricorrenti, non sono proprietari di beni immobili;

che il sig. Insolita non è proprietario di beni mobili registrati mentre la sig.ra Lugli risulta intestataria di Ford Fiesta targata DH573BD immatricolata nel 2007, e di Saab targata DG951AP immatricolata nel 2007 ed acquistata dalla ricorrente nel 2020 al prezzo di € 1.000,00 e chiede vengano esclusi dalla liquidazione in quanto funzionali agli spostamenti lavorativi suoi e del figlio;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);



ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali, tenuto conto anche del modesto valore dei beni;

rilevato, altresì, che il sig. Insolia è titolare di:

-rapporti di conto corrente con Banca Widiba e con UBS SWITZERLAND con saldi attivi modesti;

-che è socio unico della Pareti & Pareti srl di cui detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di valore pari ad € 500,00 ma è stato dimostrato non avere valore di mercato in quanto l'operatività aziendale è strettamente collegata all'attività svolta dal socio unico e comunque, allo stato, la società non produce utili;

considerato che la sig.ra Lugli è titolare di conto corrente con Monte dei Paschi di Siena con una giacenza attiva pari ad € 3.924,89 che si ritiene di acquisire alla procedura;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il sig. Insolia vive da solo mentre il nucleo familiare della sig.ra Lugli è composto dalla stessa e dal figlio parzialmente invalido che percepisce un assegno bimestrale dall'Inps pari ad € 324,00;

rilevato che le spese mensili sono state quantificate in € 1.180,00 per Insolia ed € 1.570,00 per Lugli;

rilevato che i ricorrenti hanno proposto di destinare alla procedura la somma di € 400,00 per Insolia ed € 500,00 per Lugli per dodici mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità e così per un flusso di cassa, al termine dei tre anni di durata della procedura, di € 18.900,00 per Insolia ed € 23.700,00 per Lugli;

considerato, tuttavia, che l'ammontare di tali somme è meramente indicativa in quanto i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle



impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto, con riferimento ai pignoramenti in corso sulla pensione della ricorrente che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;



rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*); **considerato** pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a *fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);



rilevato, conseguentemente, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che la proposta prevede che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili ed al soddisfacimento degli altri creditori in base alle rispettive cause di prelazione;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;



p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Insolvia Andrea nato a Reggio Emilia il 15.04.1975 ed ivi residente via Emilia San Pietro n. 63 (cf NSLNDR75D15H223N) e Lugli Anna nata a Carpi (Mo) il 16.12.1940 (cf LGLNNA40T56B819C) residente in Reggio Emilia, via San Domenico n. 1;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Michela Del Rio, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla pensione della sig.ra Lugli, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

VII. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione delle autovetture Ford Fiesta targata DH573BD e Saab targata DG951AP;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.180,00 per Insolvia ed euro 1.570,00 per Lugli;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;



X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 30 aprile 2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

